

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2280-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 9 ottobre 1975

(V. Stampato n. 3398)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 14 ottobre 1975

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento al nostro esame intende apportare due modifiche alla Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954.

I due emendamenti furono adottati a Londra nel 1971 in seguito alla risoluzione dell'Organizzazione internazionale consultiva per la navigazione marittima.

Il primo mira espressamente alla tutela della scogliera della Grande Barriera, « catena ininterrotta di isolotti e scogli a corallo vivo che si estendono su di una distanza di circa 1.250 miglia tra i paralleli 9 sud e 24 sud sino a 145 miglia marine dal litorale australiano, regione che presenta eccezionale interesse scientifico e fondamentale importanza sul piano internazionale, particolarmente in campo turistico ».

Una meraviglia naturale che interessa la scienza e costituisce fonte di ammirato stupore per un panorama senza pari che ha certo diritto ad una particolare difesa « dall'inquinamento in tutte le forme ed in special modo da idrocarburi o da miscele degli stessi scaricati dalle navi anche in quantità ridotte ».

Va ribadito che l'inquinamento, oltre a deturpare la bellezza della Grande Barriera compromette e soffoca la vitalità in continuo divenire che è propria delle strutture corallifere che appartengono al regno vegetale nonostante l'aspetto esteriore.

Col primo emendamento si allungano opportunamente le zone di salvaguardia e d'altra parte si sancisce che lo scarico di idrocarburi deve essere effettuato il più lontano possibile dalla terraferma.

Il secondo emendamento stabilisce nuovi criteri sulla impostazione e costruzione di navi cisterne al fine di diminuire al massimo i danni che possono essere causati da eventuali collisioni di navi cisterne per la conseguente fuoriuscita di liquidi inquinanti.

L'esperienza tecnica e scientifica di chi ha elaborato tale norma fa ritenere che essa sia rispondente al fine che s'intende raggiungere.

La nuova disciplina per la costruzione delle navi cisterna, già praticata nei cantieri, in-

teressa in particolare il nostro paese per la sua posizione geografica.

Così non sono mancati convegni, uno italo-monegasco, l'altro italo-iugoslavo per lo studio del problema che concerne l'inquinamento del mare e delle coste con grave danno per le attrattive turistiche e la pesca.

In analogia con le presenti misure e al fine di allargarne l'efficacia protettiva, è stata sollecitata la presentazione in Parlamento di un disegno di legge di ratifica della Convenzione del 1973 per la salvaguardia del traffico marittimo ed il relatore, interprete dell'unanime pensiero della Commissione, si associa alle istanze che sollecitano il Governo perchè quella Convenzione che interessa in particolare il nostro paese affretti al massimo il suo *iter* legislativo.

Quella Convenzione infatti considera il Mediterraneo come zona bisognosa di speciale protezione ed è evidente quanto ciò interessi il nostro paese che vive nel centro di quel mare.

Sono attuali le dichiarazioni allarmanti di un eminente scienziato, I.V. Cousteau, il quale denuncia il grave grado di inquinamento del Mediterraneo e reclama misure e provvedimenti urgenti per porre riparo a un danno che altrimenti diverrebbe irrimediabile e tale da compromettere la vita di centri urbani riveraschi che, come Napoli e Genova, più sono esposti ai mali della crescente adulterazione delle acque marine.

Saranno molto utili e gradite le assicurazioni che in tale senso il Governo intenderà offrire al Senato.

Onorevoli senatori, alla Camera dei deputati il presente disegno di legge è stato approvato all'unanimità, così sono pienamente favorevoli i pareri della Commissione industria e quello della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Il relatore pertanto confida che anche il Senato possa sollecitamente dare definitiva sanzione al provvedimento, così il nostro potrà associarsi ai paesi che hanno già dato la loro adesione all'IMCO che conta ben 70 membri.

Russo Luigi, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XVI della Convenzione menzionata all'articolo 1.